

XVI legislatura

**Atto del Governo n. 131**  
"Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante Regolamento  
concernente la struttura ed il  
funzionamento dell' Agenzia  
nazionale di valutazione del  
sistema universitario e della  
ricerca (ANVUR)"

novembre 2009  
n. 168



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 131**

"Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante Regolamento  
concernente la struttura ed il  
funzionamento dell' Agenzia  
nazionale di valutazione del  
sistema universitario e della  
ricerca (ANVUR)"

novembre 2009  
n. 168

a cura di: A. Sanso'  
ha collaborato: A. Henrici



# INDICE

PREMESSA ..... 7

TESTO A FRONTE..... 11



## PREMESSA

La presente documentazione è stata predisposta in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" (atto del Governo n. 131), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 21 ottobre 2009.

Il *dossier* reca, di seguito, una sintesi normativa relativa all'Agenzia di cui allo schema in esame e un testo a fronte.

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è stata istituita dal D.L. 262/2006<sup>1</sup> (articolo 2, commi 138-142) con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca italiani.

La norma istitutiva assegna all'Agenzia, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, tre funzioni principali (art. 2, c. 138):

- a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)<sup>2</sup>, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)<sup>3</sup>, e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

<sup>2</sup> Il CNVSU è stato istituito dall'art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall'art. 4-*bis*, c. 18, del D.L. 97/2008.

<sup>3</sup> Il CIVR è stato istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. I componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR (art. 2, commi 140 e 141); è stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (comma 142).

Il regolamento di cui al citato comma 140 è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008<sup>4</sup>, ma non ha reso operativa l'Agenzia. Infatti, esso ha previsto l'adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l'articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall'entrata in vigore del suddetto regolamento<sup>5</sup>.

Successivamente l'art. 4-*bis*, comma 18, del D.L. 97/2008<sup>6</sup> ha prorogato la composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)<sup>7</sup> fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il precedente termine di operatività del CNVSU è stato ulteriormente prorogato - dall'art. 23, comma 20, del D.L. 78/2009<sup>8</sup> - fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Il comma citato stabilisce, altresì, che la proroga non comporti oneri per la finanza pubblica.

Nella seduta del 24 luglio 2009 il Consiglio dei ministri ha svolto l'esame preliminare dello schema di regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR; lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato, che ha espresso il parere di sua competenza nell'adunanza del 16 settembre 2009 (Sezione normativa per gli atti consultivi); e al Parlamento in data 21 ottobre 2009 per l'acquisizione dei pareri

---

<sup>4</sup> D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, *Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*.

<sup>5</sup> L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

<sup>6</sup> Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

<sup>7</sup> I componenti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) erano stati già riconfermati con D.P.C.M. del 7 settembre 2007.

<sup>8</sup> Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno essere espressi entro il 21 novembre 2009.

Nel prospetto che segue sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)", e, nella colonna di destra, l'articolato dello schema di decreto del Presidente della Repubblica presentato (Atto del Governo n. 131).



**TESTO A FRONTE**



<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<b>Articolo 1</b> <i>Ambito di applicazione</i>	<b>Articolo 1</b> <i>Disposizioni preliminari</i>
<p>1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p>
<p>2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;</p>	<p>2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>
<p>b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;</p>	<p>b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;</p>
<p>c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;</p>	<p>c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;</p>
<p>d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.</p>	<p>d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.</p>
<p>3. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento</p>	<p>4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>Natura dell'Agenzia e principi generali</i></p>	
<p>1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. E' sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.</p>	<p>3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.</p>
<p>2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca.</p> <p>A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>Scopi e finalità</i></p> <p>1. L'Agenzia promuove la cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Si veda il comma 2.</i></p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza, efficacia, ed economicità dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attività di cui agli articoli 3 e 4.</p>	
<p>3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed è indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonché nella formulazione dei rapporti di valutazione.</p>	<p>(...) e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.</p>
<p>4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.</p>	
<p>5. Le attività dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.</p>	<p>2. L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.
6. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.	3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.
7. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca è valutata periodicamente mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Per le esigenze dei predetti comitati si provvede nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	
	4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	<p><i>ter</i> del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.</p>
<p align="center"><b>Articolo 3</b> <i>Attività dell'Agenzia</i></p>	<p align="center"><b>Articolo 3</b> <i>Attività, criteri e metodi</i></p>
<p>1. L'Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.</p>	
	<p>1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:</p>
	<p>a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca; (...)</p>
<p>2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualità dei risultati</p>	<p>Art.3, co.1 f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali,</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>delle attività svolte, rispettivamente:</p> <p>a) del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;</p> <p>b) del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p>	<p>ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;</p> <p>(...)</p> <p>h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;</p> <p>i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.</p> <p>Art. 3, co. 2</p> <p>c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;</p> <p>(...)</p> <p><i>Vedi anche art. 4, co. 2</i></p>
<p>3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.</p>	
<p>4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di</p>	

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
appositi programmi di rientro, nonché eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.	
5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.	Art. 4, co. 2 2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.
<b>Articolo 4</b> <i>Attività di valutazione</i>	
	Art.3, co.2 2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
1. L'Agenzia svolge le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, e valuta altresì l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università. Relativamente alle attività didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualità.	(art.3 co.2) a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e	Art. 3, co. 1 b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinità disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (metodo della valutazione tra pari) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche in loco.</p>	<p>oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione;</p> <p>Art.3, co.3 3. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.</p>
<p>3. Nelle attività di valutazione di cui al comma 2, l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonché il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.</p>	<p>Art.3, co.2</p> <p>d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione; e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;</p>
<p>4. L'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di</p>	<p>Art.3, co.1 e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.	l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
<p>5. Per garantire la qualità continuativa delle attività, l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'autovalutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 4, anche al fine di poter accreditare periodicamente ciascuna struttura nei confronti dei relativi portatori di interesse.</p>	<p><i>Vedi art. 3, co. 1, lett. b)</i></p>
<p>6. E' altresì compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica,</p>	<p>Art.3 co.2 f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.</p> <p><i>Vedi anche art. 4, co. 3</i></p>	<p>strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.</p>
<p>7. Le attività di cui ai commi da 2 a 6 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria.</p>	<p>Art.3, co.4</p> <p>4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.</p>
<p>8. L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:</p>	<p>Art.3, co.1</p> <p>c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;</p>
<p>a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti</p>	

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L'Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione <i>ex post</i> della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca;</p>	<p>Art.3 co.2 b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;</p>
<p>b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica da parte dei nuclei, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.</p>	<p>Art.3, co. 1 d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;</p>
<p>9. L'Agenzia valuta l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.</p>	<p>Art.3, co.1 g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;</p>
<p>10. L'Agenzia promuove e diffonde</p>	

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna con il metodo della valutazione tra pari e di miglioramento continuo.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <i>Risultati dell'attività di valutazione</i></p>
<p><i>Vedi l'art. 3, co. 2</i></p>	<p>1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. (...)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>Rapporto biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca</i></p>	
<p>1. L'Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del</p>	

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
rapporto tra risorse e risultati.	
<p>2. Ogni due anni l'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed al Parlamento.</p>	<p>(...)</p> <p>3. L'Agenzia redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.</p>
<p align="center"><b>Articolo 6</b> <i>Attività di raccolta e analisi di dati</i></p>	<p align="center"><b>Articolo 5</b> <i>Attività di raccolta e analisi di dati</i></p>
<p>1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.</p>	<p>1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.</p>
<p>2. Le università e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.</p>	<p>2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.</p>
	<p>3. L'Agenzia collabora con le</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.</p>	<p>strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).</p>
<p><b>Articolo 7</b> <b>Organi</b></p>	<p><b>Articolo 6</b> <b>Organi</b></p>
<p>1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.</p>	<p>1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.</p>
<p>2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo è nominato in data successiva agli altri componenti egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.</p>	<p>2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica 4 anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.</p>
<p>3. L'Agenzia è dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attività gestionale è preposto il Direttore.</p>	<p>3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni.
<b>Articolo 8</b> <b><i>Il Presidente</i></b>	<b>Articolo 7</b> <b><i>Il Presidente</i></b>
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.	1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.	3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.	2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
<b>Articolo 9</b> <b><i>Il Consiglio direttivo</i></b>	<b>Articolo 8</b> <b><i>Il Consiglio direttivo</i></b>
1. Il Consiglio direttivo è formato da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione	1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.	esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione.	2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento, degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.	3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due componenti di ciascun genere.
4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:  a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composte ciascuna di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;	Ai fini della proposta, il Ministro sceglie  (...)

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non più di venti persone indicate da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale.</p> <p>Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.</p>	<p>i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario Generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European Research Council e del Consiglio Nazionale degli Studenti.</p> <p>Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.</p>
	<p>4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, sino all'esaurimento del predetto elenco.</p>
<p>5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo è pari a quello complessivo di un professore</p>	<p>7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85% di quello complessivo attribuito al presidente ai sensi</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento.	dell'articolo 7, comma 3.
<p>6. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane e straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. Essi possono svolgere attività di ricerca a titolo gratuito ed i risultati di tale attività non possono formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.</p>	<p>5. L'incarico di componente il Consiglio Direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.</p> <p>I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.</p>
<p>7. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.</p>	<p>6. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
<b>Articolo 10</b> <i>Il Direttore</i>	<b>Articolo 10</b> <i>Il Direttore</i>
1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.	1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.	2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore, il cui rapporto è regolato in conformità all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca, nonché nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio	3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con un elenco ristretto di candidati determinato dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
direttivo, di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.	L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore, Presidente e componenti del Consiglio direttivo è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).
4. L'incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, ha durata pari a quella del Consiglio direttivo, cessa con la scadenza di quest'ultimo e può essere rinnovato.	4. L'incarico di Direttore, è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.	5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
<b>Articolo 11</b> <b><i>Comitato consultivo</i></b>	<b>Articolo 11</b> <b><i>Il Comitato consultivo</i></b>
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di	1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
valutazione.	valutazione.
2. Il Comitato consultivo è formato da:	2. Il Comitato consultivo è formato da:
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;	a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;	b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;	c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;	d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;	e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;	f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;	g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;	h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European Research Council;
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;	i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European University Association;
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio	l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;	direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National Unions of Students in Europe;
m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle università.	m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;
	n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed almeno una donna.	3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un componente di ciascun genere.
4. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elege tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.	4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elege tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
<b>Articolo 12</b> <i>Collegio dei revisori</i>	<b>Articolo 9</b> <i>Il Collegio dei revisori dei conti</i>
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti	1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Due

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.	dei componenti del Collegio sono designati dal Ministro e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.
2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.	2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
<b>Articolo 13</b> <i>Organizzazione e risorse</i>	<b>Articolo 12</b> <i>Organizzazione e risorse</i>
	<p>1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);</li> <li>b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).</li> </ul>
	<p>2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	area.
<p>1. La dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, sono determinate con successivo regolamento emanato, su proposta del Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p>	<p>3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.</p>
<p>2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d'opera in numero non superiore a 50, sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.</p>	<p>Comma 4, lettera d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a 50 unità;</p>
<p>3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:</p>	<p>4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:</p>
	<p>a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	fra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
	b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
a) i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;	e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;	c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.	f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
4. I regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.	5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
	6. In via di prima applicazione del

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	<p>presente regolamento, e, comunque, per non oltre 24 mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>5. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p>	<p>7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b><i>Trasparenza dell'attività di valutazione</i></b></p>
	<p>1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	relative:
	a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
	b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
	c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
	d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
	e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.
<p align="center"><b>Articolo 14</b> <i>Disposizioni transitorie e finali</i></p>	<p align="center"><b>Articolo 14</b> <i>Norme transitorie e finali</i></p>
	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia,	2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
<p>previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.</p>	<p>soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dall'effettiva operatività dell'Agenzia e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.</p>
<p>2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonché le disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 6.</p>	<p>3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.</p>
	<p>4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per la effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura</p>

<b>D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64</b>	<b>Atto del governo n. 131</b>
	<p>occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.</p>
<p>3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.</p>	<p>5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.</p>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

155	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1784 "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
156	Dossier	Disegni di legge AA.SS. n. 1790 e 1791. Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
157	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione - Edizione provvisoria
158	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6 <sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro
163	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009
165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".